

P. UN. 134/ /2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice designato, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento unitario
portante il n. **134/2024** , promosso da

1 [REDACTED] con il
patrocinio dell'avv. CLAUDIO LIGUORI giusta procura in atti

Parte ricorrente

avente ad oggetto: *domanda di apertura del concordato minore*

in cui svolge la funzione di gestore della crisi il dott. PAOLO BINETTI;

letto l'art. 78 CCII,

ha emesso il seguente

DECRETO

§ Esposizione dei fatti

Con ricorso per procedimento unitario depositato in data 5/11/2024,
[REDACTED] ha chiesto l'omologa della proposta di
concordato minore.

L'esponente:

- ha allegato la documentazione prevista dall'art. 75 co. 1 C.C.I. (piano,
dichiarazioni fiscali, elenco di tutti i creditori con indicazione delle cause
di prelazione, dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria

amministrazione negli ultimi cinque anni, documentazione relativa ai redditi personali e familiari), unitamente alla relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi contenente le informazioni e le valutazioni di cui all'art. 76 co. 2 CCII;

- ha dedotto la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda ai fini dell'apertura della procedura ed in particolare: l'avvenuto deposito di un completo corredo documentale secondo le indicazioni di legge; il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al concordato minore; di non aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni anteriori al deposito della presente domanda e di non aver neppure goduto anteriormente di analogo beneficio per due volte; di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

- ha proposto ai creditori un piano il cui contenuto viene di seguito sinteticamente riportato:

a) pagamento integrale dei crediti prededucibili entro i trenta giorni successivi all'omologa;

b) pagamento dell'unico creditore privilegiato, Invitalia S.p.a., nella misura del 13,54 % entro i trenta giorni successivi all'omologa;

c) versamento della somma necessaria al fabbisogno concordatario (€ 30.000,00) da parte di un terzo (il coniuge in regime di separazione di beni) quale nuova finanza;

Il gestore della crisi ha redatto la relazione particolareggiata enunciando le ragioni dell'indebitamento e dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte attestando: a) l'assenza di atti impugnati dai creditori e comunque atti straordinari pregiudizievoli compiuti nel quinquennio anteriore alla domanda; b) la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore alla luce dei riscontri eseguiti presso i creditori e le banche dati disponibili prendendo, dunque, posizione sulla fattibilità del piano; c) la fattibilità del piano e la sua convenienza

rispetto all'alternativa liquidatoria; d) la congruenza fra la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori prelatizi e le prospettive di realizzazione del medesimo credito in caso di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 75 co. 2 CCII; f) i costi presumibili della procedura.

È stata inoltre eseguito, come previsto, l'accertamento circa la regolare verifica del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori, con il risultato che, al momento dell'assunzione del debito la ricorrente offriva sufficienti garanzie di solvibilità.

§ Verifiche preliminari

Sussiste la competenza del Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 27 C.C.I., atteso che nel circondario dell'ufficio adito si trova il centro degli interessi principali del debitore, da ritenersi coincidente, fino a prova contraria con la sede dell'impresa.

ha avviato un'attività imprenditoriale, consistente in consulenza amministrativa e gestionale, fissando la propria sede legale in :

Tanto premesso, ai fini dell'apertura della procedura di concordato minore, occorre compiere una preliminare verifica di ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 77 C.C.I. circa: la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso, l'assenza di condizioni di improcedibilità derivanti da precedenti esdebitazioni, la completezza documentale e l'assenza di atti in frode.

La disposizione ha finalità evidentemente acceleratoria, essendo volta a consentire l'arresto *in limine* del giudizio in caso di manifesta insussistenza dei presupposti di ammissibilità, quando gli stessi non siano stati sanati o non siano sanabili con la concessione di un termine per l'integrazione.

È peraltro evidente che, in caso di apertura del procedimento, le valutazioni compiute dal giudice non sono definitive, né suscettibili di autonoma

impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa (arg. ex Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

Nel caso di specie risulta che il debitore è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la presentazione della proposta di concordato minore.

La circostanza che lo scioglimento del pregresso rapporto sociale sia intervenuto da oltre un anno non impedisce l'accesso dall'istante alla procedura di concordato minore.

Esso è, infatti, precluso al solo imprenditore individuale o collettivo cancellato dal Registro delle Imprese da oltre un anno (art. 33 co. 4 CCII), ma non anche al socio illimitatamente responsabile di una società di persone che sia estinta da un analogo arco temporale.

Nel caso di specie [...] risulta essere, peraltro, titolare di un'attività imprenditoriale successivamente avviata ed attualmente in essere, sicché ha la qualità soggettiva che le consente di avvalersi dello strumento di regolazione in esame.

Occorre aggiungere che la ricorrente:

- a) risulta essere un imprenditore privo dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII;
 - a. a tale riguardo, trattandosi di impresa individuale di nuova costituzione (data di iscrizione 19/12/2023 e data di avvio attività 22/11/2023), occorre aver riguardo alle disponibilità patrimoniali risultanti dalle visure e dalla documentazione contabile prodotta, ai redditi prodotti nell'annualità in corso, così come da situazione economica aggiornata, all'indebitamento complessivo, come risultante dalle scritture esaminate dal gestore della crisi e dall'elenco di creditori in atti;

- b. il gestore, nel ricostruire la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ha indicato un fatturato di circa 20.000 euro annui;
- c. il patrimonio personale della ricorrente è pressoché nullo, non essendo ella intestataria di beni mobili ed immobili e non richiedendo l'attività svolta l'acquisto di beni strumentali;
- d. l'indebitamento complessivo è infine di € 180.000 circa e deriva integralmente dal prestito agevolato contratto dalla società di cui la ricorrente era socia accomandataria, soltanto in parte onorato;

b) versa in condizione di sovraindebitamento, come comprovato dal rapporto fra i flussi finanziari stimati (circa 20.000 euro annui), al netto delle passività derivanti dalla gestione corrente, e l'indebitamento consolidatosi in forza delle pregresse esposizioni, il cui valore distribuito in dodici mensilità imporrebbe di sostenere una rata di circa 15.000 euro al mese;

c) ha depositato tutta la documentazione richiesta dagli artt. 75 e 76 C.C.I., con la precisazione che la completezza ed attendibilità degli atti relativi alla composizione ed entità delle masse passiva e attiva è stata verificata dal gestore della crisi in base a riscontri documentali puntualmente illustrati nella relazione;

d) ha dichiarato di non aver avuto accesso a precedenti esdebitazioni per due volte e nei cinque anni anteriori al deposito della domanda.

Non risulta inoltre, allo stato, il compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, dovendo includersi nella categoria indicata l'omissione di informazioni rilevanti, l'occultamento di significative attività e passività, la dichiarazione di attività e passività insussistenti, il compimento di atti pregiudizievoli e/o suscettibili di impugnazione da parte dei creditori.

Al riguardo, e salvo successive ulteriori verifiche, è allo stato sufficiente prendere atto di quanto verificato dal gestore della crisi nella relazione particolareggiata.

Si rende opportuno tuttavia che la documentazione sia integrata in vista del procedimento di omologa **con le movimentazioni dei conti correnti intestati alla ricorrente nell'ultimo quinquennio ed una visura ipocatastale quinquennale.**

Occorre, a questo punto, dare atto del rispetto delle norme inderogabili di legge sul confezionamento della proposta e la formazione delle classi di creditori, in tal senso dovendo essere interpretata la formula normativa che prevede l'apertura del concordato "se la domanda è ammissibile" (art. 78 co.1 CCII).

Nella fattispecie in esame la proposta è finalizzata a consentire lo svolgimento, o più esattamente l'avvio virtuoso, della nuova iniziativa imprenditoriale assunta dalla ricorrente, essendo essa ad oggi ostacolata dal peso dei debiti pregressi gravanti sulla titolare ed assunti in qualità di socia accomandataria di una società ormai cancellata dal registro delle imprese.

Non ricorrono, tuttavia, le condizioni per qualificare la domanda come concordato in continuità aziendale, ai sensi dell'art. 74 co. 1 CCII, dovendo estendersi anche alla procedura minore il requisito qualificante previsto dall'art. 84 co. 3 CCII, e cioè che almeno una parte della soddisfazione del ceto creditorio, benché non prevalente, sia assicurata dai proventi della prosecuzione diretta o indiretta dell'azienda.

Nel caso di specie, per contro, l'intero fabbisogno è soddisfatto con la finanza terza versata dal coniuge della debitrice in unica soluzione ed entro trenta giorni dall'omologazione.

La proposta resta, peraltro, ammissibile in quanto ricorrono tutti i presupposti della diversa fattispecie prevista dall'art. 74 co. 2 CCII (concordato non in continuità), atteso che: a) è previsto l'apporto di risorse

esterne che incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda; b) non è richiesta la prosecuzione di contratti di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'attività aziendale; c) la distribuzione delle risorse è libera, essendo esse provenienti da finanza terza, ragion per cui non si impone la differenziazione fra valori di liquidazione e valori di continuità.

Riguardo al requisito sub a), relativo all'apporto di risorse esterne idonee ad “*incrementare*” in misura apprezzabile “*l'attivo disponibile*”, si ritiene che esso sia soddisfatto anche quando la finanza terza costituisca l'unico provento attribuito ai creditori concorsuali.

Questa conclusione si lascia preferire rispetto ad impostazioni più restrittive, in quanto:

- sul piano letterale, un “incremento” può esservi anche rispetto ad un attivo disponibile di valore nullo, nel qual caso anzi l'incidenza del *surplus* offerto deve ritenersi senz'altro apprezzabile;
- sul piano sistematico, al debitore incapiente che possa offrire ai creditori una qualche utilità per il tramite dell'intervento di soggetti esterni deve essere consentito l'accesso a forme di esdebitazione alternative a quella prevista dall'art. 283 CCII, siano esse di tipo negoziale/concordatario (Trib. Avellino, 16/06/2024) o liquidatorio (Trib. Nola, 12/12/2023; Trib. Bergamo, 7/06/2023).

Non si ravvisa, infine, allo stato, alcuna criticità con riferimento alle modalità e ai tempi di soddisfazione dei creditori.

Al riguardo non è corretta la qualificazione del credito spettante agli *advisors* legali per le attività svolte in funzione della presentazione della domanda come prededucibile, non essendo tale eccezionale priorità rispetto alle regole della concorsualità, attribuita ai predetti professionisti da alcuna disposizione di legge.

L'art. 6 CCII, nell'individuare le categorie di crediti prededucibili, si riferisce esclusivamente alle prestazioni rese dall'OCC (lett. a) ed a quelle richieste dagli organi della procedura (gestore della crisi o commissario) o dal debitore, ma successivamente al deposito della domanda, al fine di assicurare il buon esito dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Si tratta, però, di una criticità che non influenza in concreto i criteri seguiti dalla proponente per la distribuzione dell'attivo, atteso che l'unico creditore privilegiato incapiente, Invitalia S.p.a., gode di un privilegio, previsto dall'art. 9 co. 5 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, di grado posteriore rispetto a quello professionale riconosciuto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c.

Il trattamento del creditore privilegiato è coerente con la disciplina che regola questa categoria, essendovi l'attestazione del gestore della crisi in ordine al riconoscimento di una somma non inferiore rispetto a quella conseguibile in caso di liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione.

Al riguardo è evidenziato che, in caso di apertura della liquidazione controllata, nessuna somma potrebbe conseguire Invitalia S.p.a., essendo la ricorrente priva di reddito o beni intestati e non potendo essere, in tal caso, proseguita l'attività di impresa di recente avviata.

§ Apertura del concordato

Il ricorrente va dunque ammesso alla procedura di concordato minore con conseguente fissazione dell'udienza per l'omologazione, non essendo necessaria a tal fine un'istanza successiva all'esito delle operazioni di voto.

Non occorre, infine, procedere alla nomina del commissario giudiziale, atteso che:

- non è richiesta la sospensione generale di azioni esecutive e cautelari;
- non sussistono le condizioni della continuità aziendale, né è prevista la distribuzione del valore di continuità secondo regole di priorità relativa;

- non sono previste classi di creditori, né la ristrutturazione trasversale potrebbe derivare dall'operatività del *cram down* fiscale, stante la non inclusione di Invitalia S.p.a. fra i creditori pubblici che ne sono soggetti.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore di

;

Avvisa il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compreso il pagamento di debiti anteriori, compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto e saranno valutati in sede di omologazione del concordato;

Dispone che il gestore della crisi fornisca le integrazioni richieste con il presente decreto prima dell'udienza di omologa informando i creditori di ogni fatto sopravvenuto che incida sulla fattibilità del piano, onde consentirne l'eventuale costituzione nel giudizio di omologazione anche ai fini della modifica del voto già espresso;

Dispone che il gestore della crisi comunichi immediatamente al giudice delegato ogni atto straordinario compiuto dal debitore in assenza di autorizzazione, nonché ogni altra condotta che possa rilevare ai sensi dell'art. 80 co. 6 e dell'art. 82 co. 1 C.C.I. quale frode ai creditori;

Fissa per l'omologazione l'udienza del **30 gennaio 2025 ore 10.30**;

Dispone che la proposta, il piano ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito *internet* del Tribunale nell'area dedicata e dallo stesso organo comunicati entro il **12/11/2024** a tutti i creditori, con avviso del termine e delle modalità, di seguito indicate, per l'esercizio del voto, ed in particolare che ai sensi dell'art. 79 co. 3 CCII in mancanza di dichiarazione di voto si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

Dispone che le comunicazioni siano effettuate secondo le modalità indicate dall'art. 10 C.C.I. e documentate agli atti del fascicolo telematico;

Assegna ai creditori termine di giorni trenta, decorrenti dal **13/11/2024**, entro il quale far pervenire al *gestore della crisi*, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, co. 1 ter Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, nonché l'indicazione del domicilio digitale al quale ricevere le successive comunicazioni con avviso che in mancanza esse saranno eseguite in cancelleria;

Dispone che, decorso il termine per l'esercizio del diritto di voto da parte dei creditori, il gestore della crisi, entro e non oltre i quindici giorni anteriori all'udienza di omologa, depositi una relazione sull'esito delle votazioni ed il raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII, nonché il proprio parere sull'ammissibilità e fattibilità della proposta, nonché sulla convenienza della stessa rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, illustrando le contestazioni eventualmente pervenute.

Assegna al debitore termine fino a cinque giorni prima dell'omologa per il deposito di memorie.

Si comunichi.

Avellino, 7 novembre 2024

il Giudice delegato

Dott. Pasquale Russolillo